



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE "MAJA"

DISCIPLINARE di CONCESSIONE e PROTOCOLLO D'INTESA

(in seguito "Disciplinare") contenente gli obblighi e le condizioni
cui è vincolata la Concessione di Acqua Minerale "Maja" ed il suo sfruttamento

Tra Regione Abruzzo, con sede in Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila, C.F.: 80003170661, rappresentata in questo atto dalla Dott.ssa Iris Flacco, C.F. FLCRSI55E52E056Y, Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, nella sua qualità di Autorità concedente per il Settore Acque minerali e Termali, in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 507 del 24 giugno 2015

e

SPUMADOR S.p.A., C.F. e P. IVA 00221700131 (in seguito Concessionario), con sede legale in Via alla Fonte, 13 - 22071 Caslino al Piano (CO), rappresentata in questo atto dal Dott. Roberto Rossi, C.F. RSSRRT54D19C052L, Amministratore Delegato in forza della nomina con atto del 03/05/2017

Preso atto:

del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale n. _____ del __/__/__ e della relativa documentazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Premesse e Allegati

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità che le premesse che precedono, inclusi tutti gli elaborati tecnici ivi richiamati, con particolare riferimento allo "Studio d'Impatto Ambientale" (in seguito: S.I.A.), e la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, sono pienamente conosciuti e costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Disciplinare.

Art. 2

Oggetto e luogo della Concessione

Il presente Disciplinare ha ad oggetto la Concessione Mineraria per lo sfruttamento del giacimento di Acqua Minerale denominata "Acqua Maja" e la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui all'Art. 33, comma 5-bis, L.R. 15/2002 e s.m.i.

Sono richiamate le principali caratteristiche dell'opera di captazione e sue pertinenze, come riportate sull'"Avviso di Manifestazione d'Interesse" pubblicato sul BURAT Spec. n. 43/2017:

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE "MAJA"

- **Identificazione dell'Area di Concessione:** come da planimetria allegata (ALLEGATO 1) e descrizione dei vertici della Concessione;
- **Tipo di captazione:** pozzo trivellato;
- **Ubicazione:** SS. 17 – km 96,00 – Via Contrada S. Nicola – Sulmona (AQ);
- **Superficie della Zona di Rispetto assoluto:** 590 mq
- **Identificazione catastale della Zona di Rispetto assoluto:** Foglio 10, Part. 1154 - Catasto Terreni del Comune di Sulmona (ALLEGATO 2).

Le Parti danno atto che l'area come sopra identificata catastalmente, nonché le pertinenze presenti al suo interno sono patrimonio indisponibile di Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 11, L. 16 maggio 1970, n. 281;

Entro 3 mesi dalla data della stipula del presente Disciplinare, il Concessionario è tenuto ad installare un cartello o targa, in prossimità dell'opera di presa, su cui siano riportati i dati identificativi della concessione (numero e data del provvedimento di ratifica del presente Disciplinare).

Art. 3**Quantità e uso dell'acqua da derivare**

La quantità massima che è consentito derivare dal pozzo "Acqua Maja" corrisponde alla portata di 28 litri/secondo, valutata positivamente in sede di V.I.A.

L'Acqua Minerale derivata dal pozzo dovrà essere immessa nello stabilimento SPUMADOR mediante la condotta di cui all'ALLEGATO 3.

Il Concessionario è tenuto a comunicare semestralmente all'Autorità concedente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 445/2000, i volumi d'acqua emunti, nonché le misurazioni del livello dinamico della falda, rilevato con cadenza mensile. L'Autorità concedente potrà effettuare, in qualsiasi momento, visite ispettive per il controllo della strumentazione di misura, per verifiche sui registri dei parametri peculiari della derivazione (livello falda, portata, temperatura e conducibilità), nonché per controlli puntuali al misuratore di portata.

Il Concessionario ha il dovere di tenere costantemente in attività lo sfruttamento; lo stesso ha l'obbligo di comunicare ogni tipo di anomalia che possa riguardare la captazione in Concessione. In particolare dovrà comunicare: almeno 15 giorni prima, le attività di manutenzione ordinaria e, tempestivamente, gli interventi straordinaria alle opere di captazione (vedi anche Art. 9);

3.a – Bilancio idrico

Il presente Disciplinare può essere soggetto a revisione successivamente alla completa definizione ed aggiornamento del bilancio idrico e all'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione dei canoni previsti per legge.

3.b – Misuratore di portata

Il misuratore di portata attualmente installato alla testa del pozzo, marca Endress+Hauser, modello Promag, serie n. J6143B19000, viene utilizzato per le misurazione ufficiali. Il Concessionario e un Funzionario delegato dell'Autorità concedente effettueranno una visita ispettiva presso lo stabilimento d'imbottigliamento entro 3 giorni dalla stipula del presente Disciplinare al fine di

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE "MAJA"

fissare la misurazione "zero" di riferimento al suddetto misuratore di portata e di riscontrare il registro delle tarature periodiche dello strumento.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Autorità concedente, almeno 15 giorni prima, eventuali sostituzioni del misuratore, nonché a segnalare tempestivamente, eventuali anomalie/interruzioni di funzionamento tali da alterare significativamente la lettura delle portate.

L'Autorità concedente potrà richiedere in ogni momento la sostituzione del misuratore di portata con un altro apparecchio, anche con trasmissione in remoto dei dati presso l'Autorità concedente stessa o altro Ente.

Art. 4**Durata della Concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, previsti dalla L.R. 15/2002, la Concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di emissione della determinazione dirigenziale di ratifica del presente Disciplinare.

Alla data di scadenza della Concessione, qualora non fosse stato individuato, a seguito procedura ad evidenza pubblica, un nuovo Concessionario e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, potrà essere attribuita una proroga tecnica fino al perfezionamento delle avviate procedure di gara per la nuova assegnazione.

Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario deve fare consegna alla l'Autorità concedente del bene oggetto della Concessione e delle relative pertinenze e, qualora richiesto dall'Autorità concedente, è obbligato a rimuovere le opere pertinenziali (interne all'area di Concessione) ed a eseguire, a proprie spese, i lavori per il ripristino dei luoghi alla condizione richiesta dall'Autorità concedente. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite comporterà una sanzione pari a Euro 10.000,00 nonché al pagamento delle spese per la messa in pristino, qualora necessarie.

Art. 5**Diritto proporzionale annuo (Art. 33 comma 1, L.R. 15/02 s.m.i.)**

Per l'anno in corso il Concessionario corrisponderà il "Diritto proporzionale" attualmente pari a Euro 3.022,59. Per il pagamento delle annualità successive, il Concessionario si atterrà alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, Art. 33 della L.R. 15/2002.

Art. 6**Canone annuo di imbottigliamento (Art. 33, comma 5-bis, L.R. 15/02 s.m.i.)****a) PROTOCOLLO D'INTESA**

In ottemperanza alla dichiarazione sul mantenimento dei livelli occupazionali, riportata nel "Piano Industriale" pagg. 30 – 33 (ALLEGATO 4) - elaborato facente parte della documentazione tecnica, valutata in sede di gara - il Concessionario corrisponderà all'Autorità concedente la somma ridotta di Euro 0,30 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, secondo le modalità di cui all'art. 5-ter e successivi della L.R. 15/2002.

Pertanto, il Concessionario si impegna ad assumere, a regime, presso lo stabilimento di Sulmona, almeno 7 Unità Lavorative Annue (U.L.A.) residenti in Regione Abruzzo, rispettando la seguente progressione:

1. entro fine 2018 : 1,0 U.L.A.
2. entro fine 2019 : 2,6 U.L.A.

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE "MAJA"

3. entro fine 2020 : 4,0 U.L.A.
4. entro fine 2021 : 5,4 U.L.A.
5. entro fine 2022 : 7,0 U.L.A.

Il mancato rispetto della presente Intesa, comporterà l'applicazione della sanzione di Euro 3.000,00 al mese o frazione di mese fino al riequilibrio della suddetta progressione. Qualora tale violazione dovesse protrarsi per più di 12 mesi, l'Autorità concedente avvierà il procedimento di decadenza della Concessione.

Il presente Disciplinare verrà trasmesso alle rappresentanze sindacali locali dei lavoratori, affinché possano vigilare sul rispetto del presente Protocollo d'Intesa, comunicando all'Autorità concedente, qualora fosse necessario, eventuali anomale diminuzioni di U.L.A. nello stabilimento della SPUMADOR S.p.A. di Sulmona.

b) Stima dei volumi di acqua imbottigliata.

La legge regionale prevede il pagamento di un canone a carico del Concessionario di acqua minerale, computato per "ogni 1.000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti".

Con riferimento al citato "Quadro di riferimento progettuale" (pag. 60 SIA – Elaborato 03 – QRPr), a regime, l'Autorità Concedente ha potuto constatare che la produzione media annua attesa risulta essere superiore a quanto valutato nella "Relazione sulla stima della Concessione", facente parte degli allegati di cui al summenzionato "Avviso di manifestazione d'interesse".

Qualora i volumi imbottigliati dichiarati dal Concessionario, tranne che per l'anno in corso, dovessero rivelarsi al di sotto del 10% rispetto alla produzione attesa di cui all'Elaborato "03-QRPr": "Quadro di riferimento progettuale" (pag. 60), l'Autorità Concedente avvierà tutte le verifiche ed adotterà i provvedimenti che riterrà necessari.

In particolare, l'accertamento di difformi dichiarazioni tra il reale volume sia d'imbottigliamento, rispetto a quello dichiarato, comporterà la segnalazione alla Autorità Giudiziaria competente nonché il contestuale avvio del procedimento di decadenza della Concessione.

I volumi annui di Acqua Minerale e suoi derivati prodotti imbottigliati dovranno essere comunicati dal Concessionario all'Autorità competente, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7**Garanzie da osservare**

La coltivazione del giacimento è mantenuta in attività durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati motivi, l'Autorità concedente può consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.

Sono a carico del Concessionario:

- l'esecuzione e il mantenimento di tutte le opere necessarie per le protezioni della pertinenze;

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE "MAJA"

– la verifica del livello di falda e dei parametri peculiari dell'acqua al fine di evitare l'esaurimento della falda o l'alterazione delle sue caratteristiche.

Nel caso di grave compromissione delle caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche o in caso di accertato deterioramento/danno alla falda acquifera, anche non riconducibili a negligenza del Concessionario, l'Autorità concedente provvederà ad avviare il procedimento di decadenza.

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dalla Concessione e dal suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria e a tal fine è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a cinque milioni di Euro.

Art. 8**Deposito cauzionale e altri oneri**

Il Concessionario fornisce attestazione del deposito della cauzione di cui all'art. 41 della L.R. 15/2002 a favore di Regione Abruzzo. L'Autorità concedente attesta di aver verificato in data/2018 il versamento di Euro 101.477,00 pari al 2,5% dell'importo del Totale investimento (Quadro Economico) di cui al S.I.A. – Elaborato "03-QRPr": "Quadro di riferimento progettuale" (pag. 15).

Lo svincolo è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento dell'Autorità Concedente, non prima del 31/12/2022.

In caso di mancato completamento del "Piano Industriale", non opportunamente giustificato, o in caso di decadenza della Concessione, l'importo cauzionale viene destinato al finanziamento del Piano regionale sulle Acque Minerali e Termali e/o ad interventi ad esso correlati.

Il Concessionario, entro 30 gg. Dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, è tenuto a rimborsare la somma di Euro 1.474,24 sostenuta dall'Autorità Concedente per le spese relative all'inserimento e alla pubblicazione sul GURI e per la pubblicità sui quotidiani locali e nazionali del citato "Avviso di Manifestazione d'interesse", come da Determinazione dirigenziale n. DPC023/25 del 29/03/2017.

Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del Codice Civile, il futuro titolare dovrà far pervenire all'Autorità Concedente, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione, a proprie spese, del presente Disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Resta a carico del Concessionario ogni altra spesa per pubblicità, registrazioni, imposte di bollo, produzione di certificazioni, riproduzioni cartografiche, ecc.

Art. 9**Ulteriori obblighi inerenti le opere di compensazione.**

Entro 6 mesi dalla stipula del presente Disciplinare, il Concessionario dovrà provvedere a presentare all'Autorità concedente, una relazione inerente la regolare attuazione dei progetti esecutivi presentati inerenti:

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE "MAJA"

- l'installazione di eco-compattatori di bottiglie tipo "P-Fand";
- la realizzazione di iniziative culturali/educazionali per tramite dell'Ente Parco Majella (importo previsto Euro 15.000,00).

Tranne nel caso di forza maggiore, il mancato rispetto di anche uno di tali obblighi, comporterà l'applicazione della sanzione di Euro 1.000,00 al mese o frazione di mese. Qualora tale violazione dovesse protrarsi per più di 12 mesi, l'Autorità concedente avvierà il procedimento di decadenza della Concessione.

Art. 10**Vigilanza**

L'Autorità concedente adotta gli adempimenti di propria competenza nell'ambito dell'esercizio delle funzioni, ex art. 71 della L.R. 15/2002 s.m.i., di vigilanza e controllo nonché di coordinamento e di monitoraggio delle attività delle altre Direzioni regionali.

Il Concessionario consentirà ai Funzionari dell'Autorità concedente, di effettuare in qualunque momento visite ispettive, sia presso le opere di presa, sia presso lo stabilimento di produzione.

A tal proposito occorre rilevare che l'applicazione delle "Norme di polizia delle miniere e delle cave" di cui al D.P.R. 128/1959, risulta attualmente di competenza dell'Autorità concedente, come previsto all'Art. 76 (Polizia Mineraria) della L.R. 15/2002.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a trasmettere all'Autorità concedente il DSS (Documento di Sicurezza e Salute di cui al D.Lgs 624/1996, coordinato con il DVR di cui al D.Lgs 81/2008).

Il primo "Programma dei lavori" annuale di cui alla lett. d), comma 1, art. 35 della L.R. 15/2002 sarà trasmesso all'Autorità concedente entro 3 mesi dalla data di stipula del presente Disciplinare.

Art. 11**Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di Concessione, si rinvia alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di Acque Minerali, con particolare riferimento al D.lgs 152/2006 s.m.i., alla L.R. 15/2002 s.m.i., nonché a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari sui Beni pubblici, sull'igiene e la sicurezza pubblica, sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, in materia urbanistica, nonché a eventuali nuove disposizioni legislative, nazionali e regionali che fossero emanate nel periodo di durata della Concessione.

Art. 12**Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione e/o interpretazione del presente Disciplinare, è competente, in via esclusiva, il Foro de L'Aquila.

Art. 13**Privacy**

Regione Abruzzo tutela il diritto di riservatezza e garantisce la possibilità di accesso agli atti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Artt. 52 e 53 del D.Lgs 50/2016.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE "MAJA"

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare al presente Avviso. S'informa che i dati contenuti nel presente Disciplinare saranno utilizzati dalle strutture regionali preposte, esclusivamente per le formalità ad esso connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive.

Il documento si compone di n. 4 pagine e 7 facciate e di n. 4 Allegati:

- n. 1: Planimetria dell'Area di Concessione e descrizione dei suoi vertici;*
- n. 2: Planimetria e certificato catastale*
- n. 3: Area di rispetto igienico-sanitario con schema della condotta idrica*
- n. 4: Dichiarazione sul mantenimento dei livelli occupazionale (Estratto del "Piano Industriale")*

**Il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive
in qualità di Autorità Concedente**
Dott.ssa Iris Flacco

**L'Amministratore Delegato SPUMADOR S.p.A.
in qualità di Concessionario**
Dott. Roberto Rossi

La sottoscritta **Iris Flacco** in qualità di Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.P.R. 445/2000, dichiara che il Dott. Roberto Rossi è stato identificato a mezzo di documento di identità _____ e, verificata, tramite visura camerale, la sua carica nell'organizzazione societaria della SPUMADOR S.p.A., in mia presenza, ha firmato in fine in segno di accettazione il sopra esteso Disciplinare e Protocollo d'Intesa siglato a margine di ciascun foglio così come gli allegati che ne fanno parte integrante.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Iris Flacco



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE "MAJA"